

URGENTE

46572
COPIA

Allegato n. 10 art. 161
in 10 copie del N. R. 1029/08



TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO IMPUGNAZIONI

10 LUG. 2008

RG. TRIB. 583/04
S. D 1244/08

APPELLO PG R.I. 1029/08

Si prega provvedere alla notifica a mani di:

P. CIVILI:

- 1) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN PERSONA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PRO-TEMPORE elett. dom. in Genova Viale Brigate Partigiane 2 presso l'Avvocatura dello Stato.
- 2) BANCA CARIGE elett. dom. in Genova Via Fieschi 1/10 presso lo studio dell'avv. Umberto Garaventa
- 3) CAVATAIO FILIPPO nato a Carini (PA) il 3/9/77 elett. dom. in Genova presso l'avv. Umberto Pruzzo

IMPUTATI:

- 1) DAMMICCO PAOLO n. a Genova il 21/12/70 elett. dom. in Genova presso l'avv. Laura Tartarini
- 2) DI PIETRO ANGELO n. a Catania l'1/12/77 dom. dich. in Genova Vico Cicala 1/10 (in caso di notifica negativa ripetere art. 161 co. 4 c.p.p. presso studio avv. Pietro Bogliolo)
- 3) FIANDRA ANTONIO n. a Genova il 28/12/46 elett. dom. in Genova presso l'avv. Emanuele Tambuscio
- 4) FINOTTI LUCA n. a Pavia il 28/12/79 ed elett. dom. in Genova presso l'avv. Laura Tartarini e presso l'avv. Elena Fiorini
- 5) MONAI MASSIMILIANO n. a Genova l'1/11/71 ed ivi elett. dom. presso l'avv. Gianfranco Pagano
- 6) PUTZOLU PAOLO n. a Genova il 24/9/73 ed ivi elett. dom. presso l'avv. Pietro Bogliolo
- 7) SANNA NADIA n. a Johannesburg (Sudafrica) il 18/4/79 dom. dich. in Genova Vico Cicala 1/10 (in caso di notifica negativa ripetere art. 161 co. 4 c.p.p. presso studio avv. R. Di Rella)

R. VECCHI VINCENTO ut Calimata (BG) il 19/5/23
data domo es studio avv. MONTESO RAFFAELLO
723-502

IL CANCELLIERE C1
Gabriella Paoletto



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA

TRIBUNALE PENALE DI GENOVA
UFFICIO IMPUGNAZIONI

- 5 GIU 2008

Dichiarazione d'appello del Procuratore Generale avverso la sentenza n. D1244/08 del Tribunale di Genova del 14.12.2007, sez. II, I collegio, nei confronti di ARCULEO CARLO + 24 (reg. P.M. 13024/01).

Si impugna la sentenza nelle parti in cui:

- a) per CAFFAGNINI STEFANO, CECI DOMENICO, CUCCOMARINO CARLO, DA RE FEDERICO, D'AVANZO FILIPPO, DE ANDRADE ARAUJO FABRICIO, DEGL'INNOCENTI MAURO, FINOTTI LUCA, MONAI MASSIMILIANO, PUGLISI FRANCESCO, TOTO FRANCESCO e FIROUZI TABAR OMID (reati di cui agli artt. 336, 337, 339, 582, 585 c.p.) riconosce scriminate ex art. 4 d.l.vo 228/1944 le condotte da loro tenute nella v. Tolemaide tra le ore 14,50 e le ore 15,30 del 20.7.2001;
- b) assolve FIANDRA Antonio dal reato di cui all'art. 419 c.p. relativamente ai fatti di cui ai capi 55) nn. 1 e 3 e 57) dell'imputazione;
- c) assolve TOTO Francesco dal reato di cui all'art. 419 c.p. relativamente ai fatti di cui al capo 55) nn. 1 e 2;
- d) assolve DEGL'INNOCENTI Mauro dal reato di cui all'art. 419 c.p. relativamente ai fatti di cui ai capi 29) n. 4 e 30);
- e) assolve CAFFAGNINI Stefano dal reato di cui all'art. 419 c.p. relativamente ai fatti di cui ai capi 55) n. 3 e 57); e del reato di cui all'art. 337 c.p. relativamente ai fatti di cui ai capi 60) e 61);
- f) assolve CUCCOMARINO Carlo dal reato di cui all'art. 337, 339, 582, 585 c.p. relativamente ai fatti di cui ai capi 60) e 61);

- g) assolve SANNA Nadia dal reato di cui all'art. 337, 339, 582, 585 c.p. relativamente ai fatti di cui ai capi 56) e 57); e dal reato di cui all'art. 419 c.p. relativamente ai fatti di cui al capo 55) nn. 1 e 2;
- h) per il resto, per CAFFAGNINI STEFANO, CECI DOMENICO, DA RE FEDERICO, D'AVANZO FILIPPO, DE ANDRADE ARAUJO FABRICIO, MONAI MASSIMILIANO, TOTO FRANCESCO, FIROUZI TABAR OMID, DI PIETRO ANGELO, BONECHI DUCCIO, PUTZOLU PAOLO e FIANDRA ANTONIO derubrica il reato di cui all'art. 419 c.p. per i fatti di cui al capo 55) nel reato di cui all'art. 635 c.p.;
- i) per PUGLISI FRANCESCO derubrica il reato di cui all'art. 419 c.p. per i fatti di cui al capo 48) nn. 1, 2 e 3 nel reato di cui all'art. 635 c.p.;
- l) per DEGL'INNOCENTI Mauro derubrica il reato di cui all'art. 419 c.p. per i fatti di cui al capo 29) nn.1, 3 e 4 nel reato di cui all'art. 635 c.p.;
- m) per CUCCOMARINO CARLO derubrica il reato di cui all'art. 419 c.p. per i fatti di cui al capo 12) nn. 2 e 3 nel reato di cui all'art. 635 c.p.;
- n) per FINOTTI Luca derubrica il reato di cui all'art. 419 c.p. per i fatti di cui al capo 32) nn. 1, 2, 3, e 4 nel reato di cui all'art. 635 c.p..

Alla Cancelleria del Tribunale di Genova

MOTIVI

Erronea, omessa e/o insufficiente motivazione ed applicazione di norme di legge (artt. 4 e 5 l. 152/1975; artt. 419, 635 c.p.; art. 4 D.lg. 228/1944). Motivazione erronea e contraddittoria e configgente con le prove raccolte nel dibattimento di primo grado.

Ribadito e richiamato l'atto di appello del Procuratore della Repubblica del 24.4.2008 e le osservazioni ivi contenute, questo

ufficio ritiene di dover rilevare che l'impianto logico della sentenza del Tribunale di Genova si basa su alcuni erronei presupposti di fatto e sulle ritenute conseguenze in diritto. Il Tribunale di Genova assume, in particolare:

a) che il giorno dei fatti il corteo delle cc.dd. "tute bianche" stesse manifestando, in modo del tutto lecito secondo Costituzione e leggi, contro il convegno degli otto Paesi più industrializzati del Mondo ("Gruppo degli 8", o "8 Grandi", o "G8") che si stava contemporaneamente svolgendo a Genova, nella c.d. "zona rossa". A riprova di ciò vi sarebbero alcune dichiarazioni e petizioni di principio riconducibili al "Genoa Social Forum", e soprattutto un accordo programmatico preso dal GSF con le autorità politiche e di polizia, sul quale si tornerà;

b) che, perciò stesso, rilevante differenza vi sarebbe tra il corteo delle tute bianche e quello dei cc.dd. "black blockers", la cui manifestazione non avrebbe avuto invece le medesime caratteristiche "pacifiste";

c) che analoga differenza vi sarebbe quindi tra ogni partecipante al corteo delle tute bianche rispetto ad ogni partecipante al corteo dei black blockers;

d) che ad un certo punto, dopo una improvvisa ed ingiustificata "carica" dei Carabinieri contro il corteo delle "tute bianche" - che secondo il Tribunale stavano "tranquillamente manifestando nella V. Tolemaide" - molti dei dimostranti, per reazione all'illegittimità della "carica", avrebbero posto in essere i comportamenti di cui all'imputazione;

e) che perciò molti di quegli atti (astrattamente punibili ex artt. 336, 337, 581, 582 c.p.), poiché posti in essere per mera reazione, sarebbero pertanto da ritenersi scriminati ai sensi dell'art. 4 D.lg. 228/1944;

f) che essenzialmente per lo stesso motivo anche altri gravissimi comportamenti tenuti dalle "tute bianche", ed anche considerevole tempo dopo la "carica", costituirebbero reato, ma sarebbero da ricondursi sotto la previsione dell'art. 635 c.p. anziché sotto quella più grave di cui art. 419 c.p.. In sostanza per le "tute bianche", attesi anche gli impegni e le dichiarazioni di principio rese prima del luglio 2001, non sarebbero mai configurabili i delitti di devastazione e saccheggio: e ciò anche se in relazione a fatti del tutto analoghi i manifestanti facenti invece parte del corteo dei cc.dd. "back blockers" sarebbero da ritenersi responsabili dei più gravi reati di devastazione e saccheggio.

Questo Ufficio non condivide tale analisi degli avvenimenti né la qualificazione giuridica offertane.

Quanto all'inquadramento generale dei fatti deve rilevarsi anzitutto che lo stesso Tribunale riconosce anzitutto che "quello che viene comunemente definito il "corteo delle tute bianche" è invece una manifestazione congiunta di più organizzazioni"; e che seppure "le tute bianche si riconoscevano nella c.d. "disobbedienza civile" vale a dire in una forma di contestazione non violenta", tuttavia era previsto e minutamente progettato fin dall'inizio che la protesta "doveva condurre a oltrepassare i limiti della Zona Rossa, considerati dai manifestanti come imposti dall'esterno e perciò illegali"; e ciò anche "mediante l'esposizione dei propri corpi al rischio di una reazione questa sì violenta da parte delle Forze dell'Ordine" (pag. 210 della sentenza).

Non pare però che il Tribunale abbia ricondotto a queste stesse sue giuste e preliminari considerazioni l'assorbente rilievo che esse meritano; al contrario, ha ingiustamente attribuito una patente preconcepita di "liceità" e "pacificità" a tutti i manifestanti astrattamente riconosciutisi nelle "tute bianche", e perfino quando

erano di fatto usciti completante dai ranghi del corteo e si sono abbandonati ai comportamenti di cui all'imputazione. O, quantomeno, li ha ritenuti in blocco - e perciò solo - "meno pericolosi", e in definitiva "meno colpevoli" dei reati perpetrati. In pratica il Tribunale, svalutando le singole condotte materiali e sopravvalutando invece mere - e contraddittorie - dichiarazioni di principio, ha fornito per fatti del tutto analoghi qualificazioni giuridiche del tutto diverse; dimenticando che sono poi solo i comportamenti concreti dei singoli a poter rilevare, in quanto la responsabilità (e l'eventuale irresponsabilità...) penale è personale. Dimentica poi il Tribunale che non pochi soggetti, per raggiungere i propri delittuosi fini, hanno partecipato sia la corteo dei black blockers sia al corteo delle tute bianche, travisati o meno (v. imputato Degl'innocenti, :

B.B. | Ed allora, se è vero che a mente del documento presentato dal Genoa Social Forum al Comitato Parlamentare d'Indagine il 6 settembre 2001 (produzioni difesa 4.9) nella riunione del 30 giugno in Prefettura - presenti il Capo della Polizia, il Prefetto, ed alti funzionari di P.S. - i rappresentanti del GSF fecero presente "... che coloro che avrebbero praticato la disobbedienza civile erano consapevoli di voler violare la legge e che erano pronti ad assumersi le conseguenze del loro gesto"; se è vero pure che detti rappresentanti promisero che "la disobbedienza sarebbe avvenuta nel rispetto delle scelte comuni del GSF: non attaccare la città, non attaccare le persone neppure se in divisa e non usare strumenti atti ad offendere"; nondimeno l'impegno non venne mantenuto da molti manifestanti oggettivamente "usciti" dal corteo delle tute bianche (si vedrà subito in quale senso), e tra essi certamente anche gli odierni imputati.

Si deve ripetere che del resto un vero impegno di rispetto, non si dice "della pace" ma neppure della legalità, neanche esisteva: infatti nel documento e negli incontri con i delegati per la sicurezza venne

sempre ribadito che almeno alcuni dei componenti del corteo intendevano violare la legge, entrando e manifestando anche nella c.d. "zona rossa": ed anche se era stato disposto, ampiamente pubblicizzato e tutelato, il divieto assoluto di ingresso dei manifestanti, fossero essi "back blockers" o "tute bianche".

Non bisogna dimenticare neppure che, a parte il rispetto delle convenzioni internazionali e delle leggi, ed ancor prima la necessità di garantire in ogni istante l'ordine pubblico, le FF.OO. dovevano comunque impedire che entrassero in azione, e con i mezzi estremi, le forze di sicurezza degli stessi Stati partecipanti al G8. Dette forze di sicurezza, per lo più statunitensi, erano infatti ampiamente dislocate nella "zona rossa" a tutela ravvicinata e diretta dell'incolumità personale dei Capi di Stato presenti a Genova: ed erano pronte alla reazione immediata ed armata. Su ciò nessun dubbio è possibile, e lo stesso Tribunale lo ricorda in sentenza dicendo: "tanto gli organizzatori quanto i partecipanti al corteo si rappresentavano chiaramente la probabilità, pressoché la certezza di venire attaccati dalle FF.OO. nel momento in cui avessero raggiunto quei limiti e avessero attaccato le grate ivi esistenti. Per questo avevano indossato le protezioni personali e portavano riserve di acqua, per proteggersi dai colpi di manganello e dai lacrimogeni della Polizia".

NO
NTO
TI

Venendo allora agli accadimenti materiali per i quali è processo, deve rilevarsi anzitutto che l'accurata istruttoria dibattimentale ha dimostrato che anche una parte consistente di manifestanti "uscenti" dal corteo delle cc.dd. "tute bianche" una volta giunto in centro città non è affatto rimasto né "pacifica" né "senz'armi" né prima né dopo la carica dei Carabinieri: sul punto le testimonianze sono pienamente confortate da tutte le fono- e le videoregistrazioni acquisite in atti. Infatti è stato dimostrato che fatti di vera devastazione e saccheggio

sono stati perpetrati anche da soggetti uscenti dal corteo delle "tute bianche" del tutto indipendentemente dalla carica dei CC, essendo avvenuti tra l'altro anche molto tempo dopo di essa, ma soprattutto anche molto tempo prima.

Tra i fatti avvenuti prima della carica deve ricordarsi anzitutto l'incendio della vettura tra la V. Montevideo e la V. Tolemaide: per chi conosca i luoghi (o consulti una planimetria) è facile rendersi conto che il luogo del fatto è molto più a monte e ad est (di centinaia di metri) rispetto all'incrocio V. Tolemaide-C.so Torino nel quale i CC avrebbero poi caricato il corteo. E quindi, e con certezza, l'episodio precede la carica: anzi, - coerentemente con la direzione di avanzamento del corteo - la precede di molto. Ma ancora prima di ciò, altre persone uscenti dal corteo delle "tute bianche", travisate (pag. 220 della sentenza), avevano saccheggiato l'agenzia bancaria della zona di S.Fruttuoso (pag. 226), l'agenzia di viaggi di V.Dassori-angolo C.so Gastaldi, ecc.: come si vede, in tutt'altre zone e contesti.

Né, contestualmente alla carica, si può dimenticare l'occupazione del tunnel di Brignole (che, come si vedrà, fu la vera causa della carica) o la distruzione di una autoambulanza (non di un mezzo militare!) nella stessa V. Tolemaide.

È giunto allora il momento di sottolineare che è sbagliato rapportare la responsabilità penale di un qualsiasi soggetto alla sua (affermata) partecipazione al corteo delle tute bianche, ed all'adesione (pur essa meramente affermata) ai principi di pacifismo e di civile protesta. Contano invece i comportamenti concretamente tenuti, sia perché la responsabilità penale è personale; sia perché i comportamenti concreti ben possono, come nella specie, divergere assai dalle affermazioni di principio; sia infine perché molteplici elementi dimostrano effettivamente che molti soggetti, in realtà appartenenti al gruppo dei black blockers, si sono mimetizzati nel gruppo delle tute

bianche: e ciò solo per portare a termine con maggiore facilità e minore rischio le proprie azioni delittuose.

Sul punto si tornerà, ma qui occorre rilevare che seppure non poche persone si fossero effettivamente infiltrate nel corteo delle tute bianche, per uscirne di volta in volta a commettere devastazione e saccheggio, tanto è evidentemente sfuggito forse all'attenzione, ma certamente al controllo dell'organizzazione del GSF; e se il controllo non è riuscito a coloro che, aderenti al corteo ed immessi nello stesso, vi dovevano volgere funzioni di coordinamento, non si vede come ciò possa essere addebitato alle Forze dell'ordine. Di più: pare davvero assurdo pretendere - e dall'esterno - un simile controllo e la conseguentemente impossibile distinzione. Ciò che doveva farsi contro i facinorosi oggettivamente inseriti nel corteo, e specialmente nelle prime file di esso, non poteva non riverberarsi contro il corteo stesso, o quantomeno - ancora una volta - contro le sue prime file. Onde la "carica" dei Carabinieri non doveva e non poteva essere ritenuta "ingiusta" sol perché i violenti ed i facinorosi vi si erano rifugiati (con il silenzio complice dei manifestanti c.d. "pacifici") ed avevano così determinato la necessità di contenere tutto il corteo.

Si noti poi che i Carabinieri erano stati richiamati solo pochi minuti prima verso V. Tolemaide, e solo perché intervenissero con urgenza nella zona di Marassi (v. registrazioni in atti) ove erano stati segnalati gravi disordini e perfino tentativi di forzare la sorveglianza delle carceri. Tale antefatto e destinazione sono del tutto incompatibili con una deliberata preordinazione dei CC di assalire "ingiustamente" il corteo: sia - appunto - perché dall'ordine di portarsi verso Marassi erano passati pochissimi minuti; sia perché è escluso che vi sia stato un ordine di recarsi in V. Tolemaide, e tantomeno per caricare il corteo. Invero nessun elemento avvalora la tesi; al contrario, come lo stesso Tribunale giustamente ricorda sulla base del montaggio sonoro effettuato dalla stessa difesa, alcuni funzionari presenti nella sala

operativa, non conoscendo esattamente la situazione di fatto se non per quanto inquadrato dalle telecamere, si sorpresero perfino, e si preoccuparono che stesse avvenendo la carica. L'intento e la necessità del reparto era evidentemente quello e soltanto quello di recarsi quanto prima a Marassi, come era stato loro ordinato ed aveva quindi il dovere di fare quanto prima possibile.

In questo quadro, non potendo certo adombrare un deliberato proposito di disobbedire agli ordini (proposito del quale comunque non vi è traccia alcuna), l'interpretazione del Tribunale si basa sulla considerazione apodittica che sarebbe stato fatto "un errore", e ciò forse perché il Cap. Bruno, che era alla testa del reparto CC, non conosceva la città di Genova ed avrebbe "sbagliato strada".

L'interpretazione non pare utilmente sostenibile, non è supportata da alcunché e pare anzi smentita dalle emergenze processuali. Seppure non conoscesse la città, come avrebbe potuto sbagliare strada il Cap. Bruno, al quale era stato indicato che doveva semplicemente proseguire diritto (provenendo da Corso Torino) ed imboccare il tunnel di Brignole (e non ve ne sono altri in quel tratto di strada...). E poi, con le telecamere dislocate dovunque che riprendevano l'avanzata del reparto; con gli ordini che gli venivano dati di continuo via radio; con la direzione operativa centralizzata che sorvegliava attimo per attimo l'evolversi della situazione, come credere che per lunghi minuti l'"errore" non sarebbe stato segnalato? Infatti la deviazione, la risalita della V. Tolemaide, non è durata pochi secondi, ed è stata preceduta da quella particolare predisposizione del reparto che la carica necessariamente presuppone. Perciò la centrale operativa avrebbe fatto ampiamente in tempo ad avvertire il cap. Bruno dell'"errore", facilmente indicandogli la via giusta, il percorso diritto ed il transito nel tunnel, imponendo comunque l'immediata fine della "carica".

Questo Ufficio non ha trovato elementi che consentano di ritenere inattendibile le dichiarazioni del Cap. Bruno quando indica la carica invece come l'unico mezzo possibile per far fronte alla violenza improvvisa dei manifestanti verso il reparto, soprattutto tenendo presente che nel tunnel non vi era possibile transito sicuro per i suoi uomini ed i suoi mezzi.

Su questo punto si dovrà subito tornare; ma qui occorre riflettere in merito al fatto che, se pure errore vi fosse stato nell'imboccare la V. Tolemaide, esso sarebbe stato del tutto ininfluenza "sul campo", come ininfluenza è oggi in sede di giudizio penale. Se infatti delle forze dell'ordine dirette altrove incontrino sulla loro strada, sia pure imboccata per sbaglio, una situazione che necessita del loro immediato intervento, cosa dovrebbero fare se non intervenire senza indugio? In merito occorre valorizzare anche la testimonianza del Mondelli (all'udienza del 16 novembre 2004, pag. 231 della sentenza) che non è solo logica e coerente, ma è confermata in pieno dalle videoriprese ed in nulla provatamente contraddetta. Egli ricorda che durante lo spostamento del reparto fino all'incrocio tra Via Invrea e Corso Torino non vi erano stati scontri, dato che il percorso si svolgeva a ridosso di una zona presidiata da altri reparti; ma che poi "invece, nel momento in cui la colonna di blindati arrivò all'incrocio su Corso Torino egli si accorse che poche decine di metri più avanti c'erano diverse centinaia di dimostranti che lanciavano pietre e bastoni contro i Carabinieri. I manifestanti occupavano sia la strada sia il sottopasso della ferrovia; e fitta sassaiola e lancio di corpi contundenti avveniva anche dall'alto dal sottopassaggio, dalla banchina ferroviaria soprastante. Accortamente quindi il cap. Bruno aveva allora disposto che il contingente scendesse dai veicoli e si schierasse, ritenendo pericoloso attraversare l'incrocio in quelle condizioni. Sua intenzione era far sgombrare l'area dell'incrocio,

consentire il passaggio dei blindati e proseguire verso Marassi" (v. ancora la sentenza, ibidem). Solo "al lancio di corpi contundenti i Carabinieri avevano risposto con i lacrimogeni ed alcune cariche dirette verso monte, cioè la zona del vicino incrocio tra Corso Torino e Via Tolemaide".

Emerge quindi con chiarezza che la carica "rappresentava una conseguenza, una modalità attuativa, della disposizione da lui impartita di creare una zona di rispetto per poter far risalire gli uomini sui mezzi e proseguire verso Marassi", e nient'altro. Si è visto che anche il tunnel di Brignole era occupato, e che se in ipotesi il transito fosse stato pure teoricamente possibile, ciò avrebbe comportato un inammissibile pericolo per il reparto, sottoposto ad una specie di "forche caudine" sotto il tunnel, come sa chiunque conosca i luoghi. Senza contare infine che anche le "tute bianche" intendevano portare a termine una carica, questa sì illecita: ed invadere poco oltre (dopo la Stazione Brignole) il limite della "zona rossa", come avevano preannunciato (v. pagg. 211 e segg. della sentenza). Ed ecco perché si era già formata la "testuggine" in testa al corteo (pag. 221), ciò che non avrebbe avuto altri motivi di essere e come le stesse "tute bianche" ammettono.

Non si vede pertanto come possa disconoscersi che la carica era un atto necessario per poter proseguire verso Marassi; ed in ogni caso che essa costituì anzitutto nulla più che una difesa rispetto non solo all'attacco del corteo che ciononostante avanzava minacciosamente verso l'incrocio, ma proprio rispetto ai lanci di pietre e bastoni; e soprattutto rispetto alla necessità che discendeva dall'occupazione del tunnel di Brignole.

In stretta conseguenza giuridica deve escludersi del tutto la natura di atto illecito o comunque arbitrario della carica, come tale addirittura idoneo a fondare l'applicabilità della scriminante ex art. 4

d. lgs. 228/1944 proprio rispetto a quei manifestanti che proprio il pacifico transito del reparto stavano - oggettivamente - ostacolando se non del tutto impedendo. Questo ufficio ritiene che al contrario, ripetesì, per il reparto dei carabinieri esistessero tutte le condizioni che fondavano il dovere di agire prontamente non solo per rispettare l'ordine ricevuto (di portarsi a Marassi), ma anche ai sensi degli artt. 4 e 5 l. 152/1975, come si vedrà più oltre.

Non è provato, né vi è stato, neppure alcun "eccesso dai limiti delle attribuzioni" da parte dei Carabinieri, che erano lì proprio per tutelare l'ordine pubblico; e l'atto è da riconoscersi anzi "tipicamente rientrante nelle funzioni ... per motivi di ordine pubblico" (Cassazione penale, sez. VI, 02 ottobre 1998, n. 11519).

Vi è di più. Come si diceva non pochi soggetti oggettivamente uscenti dal corteo delle "tute bianche" furono protagonisti di episodi violenti anche considerevole tempo dopo la carica, confermando che anche il loro corteo non si poteva affatto definire in blocco come "pacifico e senz'armi". Tra gli episodi non può dimenticarsi quello, particolarmente grave, della devastazione del mezzo blindato dei Carabinieri rimasto in panne in zona. Il veicolo, pur privo di qualsiasi potenzialità offensiva e nemmeno difensiva, è stato fatto "preda di guerra", ed bersaglio di lanci da lontano e da vicino di pietre e di tutto quanto era possibile da parte del corteo, andando così completamente distrutto. Manca anche la continuità temporale: nella stessa sentenza si riconosce infatti che dopo la carica vi è stato l'arretramento dei manifestanti (h. 15,05), e solo dopo mezz'ora circa vi è stato l'assalto al blindato in Corso Torino (h. 15.29).

Non basta ancora. Come emerge sia dalle videoregistrazioni in atti sia dalle testimonianze escusse, nello scontro fisico con i Carabinieri i partecipanti al corteo delle "tute bianche", ed in particolare coloro che stavano nelle prime file, avevano già con sé ed avevano fatto ampio uso di bastoni, pietre, ecc.; e si erano perfino barricati dietro scudi di

plexiglas proprio in vista del respingimento che le FF.OO. avrebbero certamente operato verso il loro tentativo di forzare il limite della "zona rossa". Anche questi comportamenti dimostrano e confermano quanto si è detto più volte, e cioè che non solo vi era la "previsione" di uno scontro con le forze dell'ordine, ma anche la chiara "premeditazione" dello scontro fisico, fine puntualmente perseguito anche in loco con il rendere necessitata la carica dei Carabinieri.

Alla luce di ciò, come possa sostenersi che il corteo avanzasse, ed abbia sempre avanzato "pacificamente e senz'armi", come la legge impone (art. 17 Cost.), reagendo ad un attacco ingiustificato dei carabinieri, non è davvero facile comprendere. Peraltro neppure il Tribunale di Genova assume potersi essere trattato di pochi "facinorosi, estranei al corteo ed all'organizzazione di esso, poiché è pacifico che "l'apparato difensivo costituito dagli scudi di plexiglas e dalle protezioni personali faceva capo alla responsabilità dell'intero GSF" (pag. 211 della sentenza). E si deve concordare col Tribunale anche quando rileva che a "leggere a distanza di tempo e con il dovuto distacco le dichiarazioni e i "patti" che le tute bianche proclamavano pubblicamente fa sorgere perplessità per il tono, volutamente sopra le righe e per la violenza verbale in essi contenuta ... (onde) appare contraddittorio il messaggio di chi dichiara una "guerra", intende abbattere un muro, dichiara di voler "assediare" gli otto grandi e tentare di invadere la Zona Rossa" (ibidem).

Deve ricordarsi infine che l'armamentario delle "tute bianche" comprendeva anche "caschi antinfortunistici, maschere antigas, mascherine antipolvere o occhiali da saldatore, rotoli di nastro adesivo e scudi individuali di plastica". Tutto materiale idoneo non solo ad offendere, ma anche a celare il viso, come in effetti era previsto e voluto per farla franca dopo le devastazioni. E per ciò solo vi fu la patente violazione dell'art. 5 della Legge 22 maggio 1975, n. 152 che sancisce, testualmente, che "è vietato l'uso di caschi

protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico", punendo il fatto con l'arresto da uno a due anni (e con l'ammenda). In relazione a ciò non si deve dimenticare che, date le gravi circostanze del caso, certamente "eccezionale per necessità ed urgenza, che non consentiva l'emissione di un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria", ai sensi dell'art. 4 della stessa l. 152/1975 gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia ben potevano procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento non appariva per nulla giustificabile. E perciò anche sotto questo aspetto la carica dei CC non può che considerarsi lecita ed anzi dovuta.

Pure il doloroso episodio dell'attacco delle tute bianche al Defender dei Carabinieri in P.zza Alimonda conferma appieno la deliberata volontà di portare saccheggio e devastazione. Il mezzo era in panne, dopo aver centrato una "campana" per il deposito dei rifiuti, e vi si era incastrato senza riuscire a districarsene. Nessuna azione, né repressiva e neppure difensiva stavano svolgendo, né potevano svolgere, i pochi Carabinieri che erano rimasti dentro al mezzo, ed il loro reparto neppure poté (sfortunatamente per la stessa persona poi deceduta) accorrere in loro aiuto. Nessun "pericolo" per i manifestanti poteva quindi costituire il Defender o i pochissimi militari che vi erano all'interno. I quali poi - si noti - stavano solo cercando di raggiungere il Pronto Soccorso a causa di un malore del militare che vi stavano trasportando. Questi sono i fatti, definitivamente acclarati in altra sede: ed allora, come qualificare "reazione", come oltretutto qualificarlo "legittimo", come non riconoscere destinato alla

devastazione, il violento attacco sferrato dal Monai e da alcuni altri al mezzo, addirittura con un palo divelto per distruggerlo e sfondarne i vetri rinforzati? Il buon senso indica invece che seppure si fosse trattato di reazione alla "carica" dei carabinieri, simile "reazione" sarebbe comunque stata una vera e propria "vendetta", una "presa del bottino di guerra", una guerriglia urbana. Simili condotte sono in ogni caso ben lontane non solo dall'applicabilità della scriminante di cui all'art. 4 d.lg.lt. 288/44, per la configurabilità della quale sarebbero occorse stretta dipendenza causale e proporzionalità (Cass. costante); ma sono lontane anche dalla configurabilità di un mero "danneggiamento". Sia infatti consentito riportare le chiare parole della S.C.: "integra il reato di devastazione previsto dall'art. 419 c.p., e non quello di danneggiamento previsto dall'art. 635 stesso codice, in quanto lede l'ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza, la condotta tenuta da un numeroso gruppo di persone che ... tentino di forzare lo schieramento di polizia e ... si scatenino in una inconsulta reazione, aggredendo violentemente le forze dell'ordine, distruggendo o danneggiando vari impianti ..." (Cassazione penale, sez. I, 16 aprile 2004, n. 25104, fattispecie relativa a disordini verificatisi in occasione di partita di calcio).

Questo ufficio non crede che una migliore riflessione su quanto sopra possa portare alla conferma della sentenza di primo grado laddove riconosce scriminate - o meno gravi - le gravi condotte su descritte, perché reazione ad una "illegittima" carica dei Carabinieri su un "pacifico" corteo. Tuttavia, per mero scrupolo, deve ricordare che seppure tale fosse lo stato psichico dei dimostranti, la reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale di cui all'art. 4 d.lg. 14 settembre 1944 n. 288 costituisce una esimente della pena che, diversamente dalle cause di giustificazione, non fa venire meno l'antigiuridicità del fatto. Ne consegue che la putatività dell'arbitrarietà dell'atto del

pubblico ufficiale non rileverebbe, ai sensi dell'art. 59 comma 4 c.p. che si applica alle sole cause di giustificazione. E ciò anche a prescindere dalla tesi - del tutto prevalente in giurisprudenza e in dottrina - che individua nel duplice riferimento all'atto arbitrario ed all'eccesso dai limiti delle attribuzioni due distinti ed autonomi requisiti, entrambi necessari perché si possa applicare la scriminante; perché l'"arbitrarietà" dell'atto è qualcosa di diverso e di più rispetto alla mera "illegittimità", che vale a connotare il comportamento del p.u. di una "particolare gravità ed odiosità" (v. per tutte Cass., sent. Sez. VI, 22 ottobre 2002). In sostanza si chiede che codesta Corte riconosca ed applichi il principio per il quale "affinché sussista la scriminante di cui all'art. 4 d.lg.lt. 288/44 non è sufficiente che l'atto compiuto dal pubblico ufficiale sia semplicemente illegittimo, ma è necessario che esso - oltre ad essere antidoveroso - sia caratterizzato o da modalità oggettivamente offensive, ovvero da uno sviamento rispetto allo scopo per il quale il relativo potere è attribuito dall'ordinamento" (Cassazione penale, sez. VI, 09 febbraio 2004, n. 10773); ed dell'analogo principio secondo il quale "perché l'atto del pubblico ufficiale possa dirsi arbitrario ai fini del riconoscimento della scriminante non basta che esso sia posto in essere "contra legem", ma è necessaria la consapevolezza di tale illegittimità da parte sia del pubblico ufficiale sia del privato" (Cassazione penale, sez. VI, 03 maggio 2000, n. 7014). Insomma "per aversi l'esimente della reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale non basta l'eccesso dai limiti delle attribuzioni, cioè un comportamento non consentito dall'ordinamento giuridico: in particolare, una manifesta difformità dallo scopo per il quale è conferito al pubblico ufficiale un determinato potere; occorre anche che l'eccesso sia realizzato con atti arbitrari, un "quid pluris" che imprima al fatto una nota qualificante speciale di particolare gravità. Occorre la deliberata

intenzione del pubblico ufficiale di porre in essere l'atto eccedente, in quanto tale, a danno del privato e quanto meno l'adozione di modalità di estrinsecazione dell'attività funzionale singolarmente contrastanti con i doveri d'ufficio e completamente ingiustificate rispetto ai fini da raggiungere, il fine perseguito dalla legge ma per capriccio, malanimo, vessazione, settarietà, prepotenza e simili. In particolare, occorre l'altro requisito del rigoroso rapporto di causa ed effetto tra la condotta arbitraria e la reazione, quindi dell'adeguatezza: la reazione deve essere proporzionata alla causa che l'ha provocata. Tale requisito inerisce alla stessa natura giuridica dell'esimente, sia che questa si voglia ricondurre, quale causa speciale di giustificazione, alla legittima difesa, sia che la si voglia invece assimilare alla circostanza della provocazione con eccezionale attribuzione di efficacia scriminante" (Cassazione penale, sez. VI, 17 aprile 1984).

Nel contesto anche ideologico e preparatorio che si è visto (la preordinazione dell'attacco alle forze dell'ordine e dell'ingresso nella "zona rossa", il possesso e l'uso di materiale vietato, le spaventose violenze perpetrate), la tesi della "consapevolezza dell'illegittimità" della carica dei CC da parte dei manifestanti e la mera reazione all'illegittimità del loro atto, pare addirittura surreale (cfr. la citata sent. della Cassazione penale, sez. VI, 03 maggio 2000, n. 7014). Al contrario, seppure si voglia credere ad una assoluta estraneità delle "vere" tute bianche ai purtroppo numerosi e gravi episodi delittuosi, non bisogna dimenticare che esse nulla fecero non si dice per contenere l'attività delittuosa, ma neppure per segnalare gli "infiltrati" alle Forze dell'ordine (che pure sempre accompagnavano il corteo...) e nemmeno per estrometterli da tale "sicuri" rifugio e mimetizzazione.

Del resto il riconoscimento della scriminante pare erroneo anche da altri punti di vista, perché il Tribunale non motiva adeguatamente:

- a) quanto all'individuazione esatta dei soggetti che si pretendono scriminati, perché è pacifico che "qualora l'attività violenta o minacciosa sia posta in essere da un terzo che intenda contrastare l'azione del p.u. ... non può, comunque, trovare applicazione la scriminante della reazione ad atti arbitrari, in quanto la locuzione usata dal legislatore nell'art. 4 del d.lg.lt. 14 settembre 1944 n. 288 ... determina una correlazione indefettibile tra persona che può invocare la scriminante e la vittima dell'arbitrio, nel senso che le due figure debbono essere necessariamente riconducibili al medesimo soggetto (v. per tutte Cassazione penale, sez. VI, 11 novembre 1998, n. 404). Rettamente il Tribunale ha escluso la ricorrenza della scriminante per PUTZOLU Paolo: analogamente doveva perciò fare con gli altri coimputati, nella medesima situazione sostanziale;
- b) quanto alla prova che tutti gli imputati siano tra coloro che direttamente avevano subito la carica del Carabiniere, perché cosa evidentemente del tutto distinta e diversa è il loro mero avere fatto parte (e fino a quando?) del corteo della "tute bianche";
- c) quanto ai comportamenti in concreto tenuti dagli odierni imputati, perché il Giudice di prime cure non ha considerato che la scriminante presuppone "un rigoroso rapporto causale fra la condotta arbitraria del pubblico ufficiale e la reazione da parte di colui che l'ha subita" (Cass. appena citata);
- d) quanto alla macroscopica sproporzione della reazione, perché tanto esclude la concorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 4 d.lgs. luogot. 14 settembre 1944 n. 288: infatti "perché tale norma possa trovare applicazione, occorre che le azioni, che potrebbero integrare i reati in essa indicati, dipendano, in termini di causalità e di proporzionalità, dagli atti arbitrari posti in essere

dal pubblico ufficiale. Diversamente verrebbe disatteso il principio più generale del ristabilimento dell'equilibrio giuridico, in quanto, anziché giustificare, in via eccezionale, il ripristino di una situazione alterata dall'arbitrio dell'autorità, si consentirebbe, attraverso il riconoscimento di cause di non punibilità, reazioni altrettanto arbitrarie, proprio perché sproporzionate" (Cassazione penale costante e risalente nel tempo: v. sentt. sez. VI, 11 marzo 1993; sez. VI, 24 febbraio 1989);

e) quanto all'immediatezza temporale tra l'atto arbitrario e tutta la vastissima gamma delle azioni delittuose perpetrate, perché "non può trovare applicazione l'esimente della reazione ad un atto arbitrario se non vi è immediatezza temporale fra essi" (Cassazione penale, sez. VI, 24 maggio 1978). Perciò per i fatti che ci occupano la pretesa reazione "legittima" poteva e doveva finire con la "carica" o subito dopo di essa, non certo trasformarsi in rappresaglia;

f) quanto al mancato vaglio delle concreta possibilità - e quindi al dovere - di allontanarsi dal luogo degli scontri senza ulteriori danni;

g) quanto a tutti reati in concreto ravvisabili ed all'applicabilità della scriminante, perché ai sensi della chiara lettera della norma "non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni". Rimangono perciò estranei all'operatività dell'art. 4 D.lg. 228/1944 i reati di devastazione e saccheggio, che la Corte d'Appello di Genova vorrà riconoscere essersi compiuti.


In definitiva, ben lungi dal negare le profonde differenze tra chi manifestava predicando e mantenendo la pace (ivi compresi alcuni rappresentanti di confraternite religiose e perfino alcune suore) e chi da sempre esortava alla violenza e teneva comportamenti violenti, questo ufficio chiede che la Corte d'Appello di Genova valuti le

responsabilità personali degli imputati indipendentemente da ogni loro dichiarazione di principio e dalla loro affermata partecipazione o meno all'uno od all'altro corteo, e

P.Q.M.

chiede che la Corte d'Appello di Genova voglia riformare la sentenza, e - riconosciuta la fondatezza dei motivi di appello - voglia conseguentemente condannare tutti i prevenuti per i reati rispettivamente contestati e come qualificati nell'imputazione, ivi compresi quelli ex art. 419 c.p.; voglia escludere l'applicabilità della scriminante di cui all'art. art. 4 D.lg. 228/1944; voglia in ogni caso condannare gli imputati alle maggiori pene ritenute di giustizia, in proporzione con la reale gravità dei fatti.

Genova, 22.5.2008



IL PROCURATORE GENERALE
(Ezio CASTALDI - Sost.)

Elio Balbo

r. A